

REGIONE SICILIANA COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO

SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 2 Reg. Ord.

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Proroga disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 05.01.2021.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3.12.2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10.12.2020;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.1 del 05.01.2021 "Emergenza COVID-19 – Ulteriore proroga delle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020, già prorogate con Ordinanza Sindacale n. 71 del 3.12.2020":

Ritenuto necessario prorogare la validità delle disposizioni della precitata Ordinanza n. 1 del 05.01.2021, in attuazione delle disposizioni di cui sopra ed anche al fine di quanto demandato in capo ai Sindaci dai precitati Provvedimenti, per meglio regolamentare nel territorio comunale le norme di carattere igienico-sanitario;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - D.Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii;

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

ORDINA

salvi successivi e più stringenti provvedimenti degli Organi Regionali e Statali, nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania, oltre a quanto previsto dai vigenti Decreti Statali e dall'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10.12.2020, fino a venerdì 22 gennaio 2021, è prorogata la validità delle disposizioni della propria Ordinanza n. 1 del 05.01.2021.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4, comma 3, del Decreto Legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Militello in Val di Catania e l'Autorità competente è il Sindaco.

Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore sabato 16 gennaio 2021 ed avranno efficacia fino a venerdì 22 gennaio 2021, salvi successivi e più stringenti provvedimenti degli Organi Regionali e Statali.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque, **integrale applicazione** le disposizioni dei vigenti Decreti Statali e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10.12.2020.

DISPONE

- **c**he la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione:
- che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell'A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive del Comune di Militello in Val di Catania.

La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.

Tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Militello in Val di Catania 15-01-2021

IL SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI BURTONE